



**AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA  
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA**

Audizione ENEA

nell'ambito dell'esame del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (AC 3495)

Ing. Gilberto Dialuce  
Presidente ENEA

Camera dei Deputati  
Commissioni VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)  
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

Roma, 14 marzo 2022



*Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,*

grazie per l'invito a rappresentare il contributo che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, ente pubblico di ricerca posto sotto la vigilanza del Ministero per la Transizione Ecologica, nell'ambito della propria missione di supporto alla trasformazione del sistema produttivo verso un'economia verde e digitale attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative per l'energia e l'economia circolare, può fornire ai lavori delle Commissioni Riunite all'esame del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 recante *“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”*

Il decreto fornisce una serie di misure per compensare gli aumenti dei costi energetici connessi all'attuale situazione emergenziale, e in tale contesto ENEA ritiene indispensabile sottolineare che un comportamento **più consapevole e razionale nell'uso della risorsa energetica può contribuire immediatamente e senza alcun costo aggiuntivo alla riduzione delle bollette energetiche, e questo ha particolare rilievo in questo momento in cui ogni risparmio di gas si traduce in una minore dipendenza dalle importazioni dall'estero, e quindi dal gas russo.**

A tal proposito l'ENEA ha pubblicato una guida in **20 punti** che fornisce **suggerimenti pratici su come evitare gli sprechi energetici, risparmiare sui consumi e aiutare l'ambiente**. Con alcune semplici buone abitudini quotidiane si può arrivare a risparmiare fino **al 10% sulla bolletta**: ad esempio spegnere le luci e il riscaldamento quando usciamo di casa, non aprire le finestre se c'è il riscaldamento acceso, spegnere il PC, la TV o altri dispositivi elettronici se non li usiamo, ma più importante di tutto non regolare la temperatura dell'impianto di riscaldamento a valori elevati; la norma fissa il limite a 20° C, ma sono sufficienti **anche 19° a garantire il confort** necessario e risparmiare ulteriormente energia (**dal 5 al 10%**). Analogo suggerimento vale in vista della stagione estiva per gli impianti di climatizzazione, **che non devono essere regolati a temperature inferiori ai 26°C**, sufficienti a garantire il necessario confort negli ambienti domestici e negli uffici.

L'ENEA ha pubblicato la guida *“Ripartizione delle spese dei consumi di energia termica nei condomini”* che fornisce utili indicazioni per migliorare la comprensione delle modalità di ripartizione delle spese e fornire gli elementi per **accrescere il reale beneficio in termini di efficientamento e risparmio energetico degli impianti termici centralizzati**; la guida è rivolta sia ai cittadini sia alle figure professionali (amministratori di condominio, tecnici, etc.) che a vario titolo sono coinvolte nel processo di applicazione dell'obbligo di ripartizione delle spese per il consumo di calore, degli edifici con impianti centralizzati (così come previsto dall'articolo 9, comma 5-quater, del Decreto Legislativo n. 102 del 2014 e s.m.i.).

Ciò premesso, di seguito si presenta una analisi delle singole disposizioni:

#### **Art. 4 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore**

Il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata



ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, è uno **strumento idoneo ed utile** alle imprese dei comparti maggiormente energivori per abbattere i costi energetici relativi alle forniture di energia elettrica.

Il contributo va considerato alternativo al meccanismo di agevolazione di cui godono gli energivori ai sensi del decreto 21 dicembre 2017 (Riforma Energivori).

Dai dati provenienti dalle **analisi delle diagnosi energetiche** pervenute ad ENEA da parte delle imprese energivore ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.102/2014 risulta che i consumi relativi al vettore "energia elettrica" sono nettamente preponderanti (**oltre l'80%** in settori quali **plastica e gomma, acciaierie, vetrerie, petrolchimico**) rispetto agli altri e, dunque, un contributo che tenga conto di questo aspetto è di sicuro aiuto al comparto produttivo energivoro.

Contestualmente, dall'analisi effettuata da ENEA ai sensi dell'art. 8 del decreto 21 dicembre 2017 (analisi diagnosi energetiche al fine di identificare gli "indici di consumo efficiente" di settore) è emerso comunque una attenzione all'efficienza energetica di questi comparti produttivi, attenzione che in un periodo, come questo, di incremento significativo dei prezzi dei vettori energetici, deve essere **salvaguardata e supportata adeguatamente**.

#### **Art. 5 - Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo**

Il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, è uno strumento idoneo ed utile alle imprese dei comparti maggiormente gasivori per abbattere i costi energetici relativi alle forniture di gas naturale. Il contributo va considerato alternativo al meccanismo di agevolazione di cui godono le imprese gasivore ai sensi del decreto del MITE n. 541/2021 (Decreto gasivori).

Dai dati provenienti dalle analisi delle diagnosi energetiche pervenute ad ENEA ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. n.102/2014 risulta che i consumi relativi al vettore "gas naturale" sono nettamente preponderanti (**oltre l'80%** in settori quali **fonderie, ceramica, carta**) rispetto agli altri e dunque un contributo che tenga conto di questo aspetto è di sicuro aiuto al comparto produttivo gasivoro.

#### **Art. 11 – Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola**

Relativamente alla regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola, il decreto-legge n.17/2022 con l'art 11, comma 1, ha modificato significativamente le previsioni introdotte con il precedente testo normativo – art. 31, comma 5, della Legge n.108/2021, (i) estendendo l'accesso agli incentivi agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra su terreno agricolo e ad altri tipi di impianti diversi dall'agro-voltaico elevato e (ii) introducendo un "limite del 10% di occupazione delle superfici agricole" per tutti i tipi di impianti.

Pur rilevando il tentativo di una spinta propulsiva alle installazioni in area agricola estesa a qualsiasi tipologia di impianto (sotto certe condizioni), si evidenzia una palese criticità nel dover trattare normativamente in maniera identica ciò che è diverso dal punto di vista tecnico-agricolo.

Infatti, la definizione di “*superficie agricola occupata dall’impianto*” ha un chiaro significato per gli impianti fotovoltaici a terra ai quali non è richiesto di preservare la continuità delle attività agricole (rif. art 11, comma 1b, del D.L. 17/2022).

Per contro, in riferimento agli impianti agrovoltaici con montaggio dei moduli elevati da terra, la continuità delle attività agricole garantita da questi sistemi rende questionabile il concetto di superficie occupata dall’impianto.

L’agro-voltaico con strutture elevate permette la coltivazione su tutta la superficie utile agricola perché svolta anche al di sotto delle strutture sopraelevate, ove le colture beneficiano della protezione da fenomeni atmosferici straordinari fornita dai pannelli.

In altre parole, l’agro-voltaico elevato (come già definito dal comma 1-quater, art.65 del DL n.1/2012 e ss.) garantisce la “continuità agricola” senza “occupazione” della superficie agricola da parte dell’impianto. Per tale ragione, il limite di occupazione in % della superficie agricola, introdotto dal DL n.17/2022 per questo tipo di impianti, perde di significato e genera solo dubbi interpretativi, risultando di fatto di difficile applicazione, e quindi sarebbe opportuna una sua modifica.

Per le ragioni suddette, sarebbe possibile emendare il DL n.17/2022 con l’eliminazione della lettera a) del comma 1 dell’art. 11, e modificando come segue la lettera b) dello stesso comma 1:

*1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola e pastorale sull’area interessata.».*

Si sottolinea che la permanenza della regolamentazione prevista dall’art 11, nella versione attuale, rischia di bloccare lo sviluppo di tutto il comparto dell’agro-voltaico, ponendo ulteriori difficoltà al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e inficiando la nascita delle più innovative aziende agricole green.

Inoltre i riflessi della regolamentazione di cui trattasi, e, più segnatamente, i criteri imposti per l’accesso agli incentivi, potrebbero essere adottati impropriamente, e come spesso accade, anche in fase autorizzativa dalle Regioni.

### **Art. 15 - Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso**

Si condivide l’utilità di tale previsione normativa, che semplifica la procedura autorizzativa per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia mediante impianti che utilizzano un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

Uno degli aspetti principali introdotti dall’art. 15 è l’introduzione di una procedura abilitativa semplificata, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica



con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.

ENEA è parte attiva del Gruppo di Lavoro “Piattaforma Geotermia” coordinata dal Consiglio Nazionale dei Geologi, che è stato promotore di questa disposizione. La “Piattaforma Geotermia”, in merito all’utilizzo della geotermia a “bassa entalpia”, ha fortemente suggerito l’inserimento dei citati interventi geotermici tra quelli di edilizia libera, di cui al DPR del 6 giugno 2001 n. 380.

Attualmente è al lavoro sullo schema di Decreto che stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore attraverso sonde geotermiche (detto "DM Posa sonde", oggi meglio definibile “DM Geoscambio”) e per discutere le ultime modifiche allo schema di Decreto, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Si sottolinea in particolare come questi sistemi partecipano in modo sostanziale alla diminuzione delle emissioni climalteranti, come la CO<sub>2</sub> e di quelle pericolose per la salute pubblica, come le polveri sottili, ma sono importanti anche in termini di contributo economico ed occupazionale, oltre che di risparmio ed efficienza energetica.

#### **Art. 19 - Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione**

Come noto, ENEA e GSE valutano i progetti presentati nell’ambito del Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC), sin dalla sua istituzione (settembre 2016).

Il DL n.17/22 mantiene inalterati i principi generali del D.lgs. 102/2014 e, in alcuni casi rafforzandoli, gli strumenti che hanno permesso di conseguire buoni risultati in termini di risparmio energetico, come il programma per la riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale (PREPAC).

Uno degli aspetti principali introdotti dall’art. 5, comma 3, di cui si apprezza l’intervento normativo, è l’estensione all’Agenzia del demanio della possibilità di predisporre, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati. Uno secondo aspetto rilevante introdotto dall’art. 5 comma 8 è l’estensione all’Agenzia del demanio della possibilità della realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi.

Ulteriore rafforzamento dello strumento riguarda la possibilità, su richiesta del MiTE, d’intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, per l’Agenzia del demanio di curare anche l’esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell’ambito dell’attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero, possono inoltre fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).



## **Art. 28: Rigenerazione urbana**

Si accolgono favorevolmente le proposte formulate in tale articolo, relative ai provvedimenti di rigenerazione urbana. Tali misure si ritengono in linea con l'obiettivo di attuare azioni di contenimento dei consumi energetici coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione e di attenuazione dei conseguenti impatti socio-economici avversi, come ad esempio l'inasprimento della povertà energetica.

Nel 2020 la povertà energetica ha colpito circa l'8% delle famiglie italiane (2,07 milioni di nuclei familiari). Nonostante la riduzione osservata nel corso degli ultimi due anni, l'attuale congiuntura contribuirà verosimilmente a un peggioramento dei numeri per i prossimi anni. Inoltre, in Italia il fenomeno presenta tratti di particolare incidenza in corrispondenza di fragilità strutturali del nostro sistema economico e sociale. A livello territoriale, le regioni del Sud Italia (Sicilia, Calabria e Campania in testa) presentano percentuali di famiglie povere energetiche sensibilmente più elevate rispetto alla media nazionale, attorno al 14%-20%. Tassi di povertà energetica comparativamente maggiori si registrano nelle famiglie numerose o soggette a particolari condizioni di disagio economico (e.g. individuo di riferimento disoccupato). Emergono, inoltre, evidenti profili di disuguaglianza di genere: all'aumentare del numero dei componenti, le famiglie guidate da donne sono sensibilmente più a rischio di cadere in povertà energetica rispetto a quelle guidate da uomini.

Si sottolinea come interventi sugli spazi posseduti o gestiti da Enti del Terzo Settore rappresenti un obiettivo di primaria importanza nelle iniziative di riqualificazione urbana. Aumentare la performance energetica di queste strutture consente un generale miglioramento dei servizi erogati, prevalentemente a categorie fragili del nostro tessuto sociale, e risparmi di costo che consentirebbero di finanziare ulteriori l'ampliamento dei servizi offerti.

ENEA, per il proprio ruolo istituzionale e attraverso la partecipazione a diversi progetti europei è impegnata sul fronte della lotta alla povertà energetica da tempo. Tra le varie iniziative, l'Agenzia sta sviluppando un applicativo informatico, che sarà reso disponibile gratuitamente, in grado di velocizzare e favorire il finanziamento di progetti di ristrutturazione e efficientamento energetico delle strutture del Terzo Settore.

## **Art. 40 - Sorveglianza radiometrica**

ENEA accoglie con favore l'art.40 che aggiorna e modifica l'art.72 del D.Lgs.n.101/2020 in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metalli (corrispondente all'art.93 della direttiva 2013/59/EURATOM). La nuova formulazione meglio precisa le definizioni applicabili alla fattispecie, i criteri di sorveglianza radiometrica nonché l'ambito di applicazione, introducendo la lista degli attuali grandi centri di importazione di metallo ed aggiornando anche l'elenco dei prodotti, finiti e semilavorati, a cui applicare il disposto di legge, in coerenza all'attuale nomenclatura combinata, secondo i regolamenti dell'Unione Europea per i medesimi prodotti.